

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 21 del 7 marzo 1990, è stata abrogata dall'articolo 19, comma 2, lettera i) della legge regionale 14 marzo 2003, n. 7: "Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale".

---

**Legge Regionale 27 aprile 1990, n. 21.**

**«Contributo della Regione Campania a favore dell'Istituto Italiano di Studi Storici di Napoli»**

Il Consiglio Regionale

ha approvato.

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

La Regione Campania concede all'istituto Italiano di Studi Storici con sede in Napoli un contributo annuo per incoraggiare e sostenere lo svolgimento delle sue attività scientifiche e didattiche, la conservazione e catalogazione del suo patrimonio bibliografico, le sue iniziative editoriali, rivolte alla promozione degli studi nel campo delle discipline storiche.

---

Articolo 2

Il contributo di cui all'articolo precedente viene erogato in unica soluzione entro il 31 maggio di ogni anno. L'Ente beneficiario è tenuto a presentare alla Giunta Regionale, alla fine di ogni esercizio, una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta, e sui programmi da svolgere nell'anno successivo.

---

Articolo 3

Per l'anno 1990 il contributo di cui all'articolo 1 viene erogato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'Ente beneficiario entro 60 giorni dalla erogazione deve presentare la relazione di cui al 2° comma dell'articolo precedente.

---

Articolo 4

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in Lire 150 milioni per il 1990, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 1429/quinquies, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990, denominato: «contributo della Regione a favore dell'istituto Italiano di Studi storici di Napoli», mediante prelievo della somma di Lire 150 milioni dallo stanziamento di cui al capitolo 300 dello stato di previsione medesimo, che si reduce di pari importo.

Agli oneri per gli anni 1991 e 1992 si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, lì 27 aprile 1990

CLEMENTE DI SAN LUCA